



Città di Lendinara

Provincia di Rovigo

***REGOLAMENTO
DEL GRUPPO COMUNALE
DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE
LENDINARA***

Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale adottato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n°65 del 29.09.2003

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 23.02.2007

PUBBLICATO IL 29.03.2007 – ESECUTIVO IL 09.04.2007

INDICE

Art. 1	Principi Generali, finalità e norme di rinvio.....Pag.	3
Art. 2	Requisiti d'ammissione e di esclusione dal Gruppo.....	3
Art. 3	Scopi dell'attività.....	4
Art. 4	Organizzazione del Gruppo e responsabilità	4
Art. 5	Risorse Economiche.....	6
Art. 6	Beni – Bilancio.....	6
Art. 7	Doveri	7
Art. 8	Norme di comportamento.....	7
Art. 9	Addestramento	8
Art, 10	Dipendenza del Gruppo	8
Art. 11	Partecipazione	8
Art. 12	Accettazione del Regolamento – Modalità d'impiego dei volontari.....	8
Art. 13	Diritti	9
Art. 14	Attività	10
Art. 15	Membri effettivi.....	10
Art. 16	Membri complementari	10
Art. 17	Membri temporanei	10
Art. 18	Equipaggiamento	10
Art. 19	Documento di riconoscimento	11
Art. 20	Divieti.....	11
Art. 21	Responsabilità del Gruppo	11
Art. 22	Collaborazione	11
Art. 23	Sanzioni disciplinari	11
Art. 24	Disposizioni finali	12

Art. 1

Principi Generali, finalità e norme di rinvio

E' costituita un Organizzazione di volontariato denominata "Gruppo di Volontariato Comunale di Protezione Civile" (che in seguito sarà chiamato Gruppo con sigla G.V.C.P.C.) presso il Comune di Lendinara (Rovigo) al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune stesso e non, che, in possesso dei requisiti psico - fisici necessari, prestano la loro opera senza scopo di lucro o di vantaggi personali, nell'ambito del servizio di Protezione Civile, ovvero in attività di previsione, prevenzione, soccorso di popolazioni colpite da calamità naturali e di ripristino dalle calamità stesse o catastrofi ed, a tale scopo sono addestrati, equipaggiati ed assicurati ai sensi di legge.

Al riguardo infatti, l'art.108 del D.Lgs 112 del 31.03.1998 prevede che il Sindaco, quale responsabile del territorio, nel momento dell'emergenza si avvalga dei Gruppi od organizzazioni di Volontariato per il soccorso, mentre l'art.109 della Legge Regionale n° 11 del 13.04.2001 invita i Comuni ad incentivare la costituzione dei gruppi od organizzazioni di volontariato di Protezione Civile nel proprio territorio comunale per migliorare la qualità degli'interventi in caso di emergenza locale.

L'Organizzazione di volontariato ha sede in Lendinara, **presso l'immobile ex stazione ferroviaria situata in via Lorenzo Fava n° 17**, ha durata illimitata, ed è strutturato secondo principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei volontari alla all'attività del medesimo;

Il Gruppo, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze organizzative, logistiche ed operative, potrà comunque, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, trasferire la propria sede in un luogo diverso, per rimanendo nell'ambito del territorio comunale.

L'organizzazione del Gruppo è disciplinata dal presente Regolamento, redatto nei limiti definiti dalle Legislazioni Regionali e Statali sul Volontariato, oltre che dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per quanto non espressamente previsto ed indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento e si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 2

Requisiti d'ammissione e di esclusione dal Gruppo

L'ammissione al Gruppo avviene con presentazione di apposita richiesta di iscrizione all'Ufficio Comunale di Protezione Civile. La domanda dovrà essere necessariamente corredata da curriculum vitae utile a valutare la preparazione del richiedente, nonché una certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica del richiedente.

L'ammissione effettiva al Gruppo da parte del volontario avverrà dopo aver superato, con esito favorevole, un periodo di prova di 3 (tre) mesi dalla data di accettazione della domanda da parte del Comune, nonché esibizione dell'attestato di partecipazione al corso base di formazione per volontari di Protezione Civile.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo valuterà la qualità del servizio prestato dal volontario in prova deliberando una delle seguenti decisioni da comunicare al Responsabile del Servizio interessato del Comune ovvero:

- ⇒ **Superamento del periodo di prova e conseguimento della qualifica di volontario effettivo;**
- ⇒ **Ripetizione del periodo di prova (per altri tre mesi);**
- ⇒ **Cessazione.**

Avverso la decisione assunta dal Direttivo di ripetizione del periodo di prova o cessazione avviene mediante ricorso al Collegio dei Garanti entro 60 giorni dalla data di emissione della deliberazione del Direttivo.

La decisione assunta da parte del Collegio dei Garanti *da esprimersi entro 30 (trenta) giorni* è inappellabile da parte del ricorrente.

La nomina di volontario effettivo avviene da parte del Sindaco, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Il volontario, durante il periodo di prova, non ha il diritto di voto in occasione di elezioni per rinnovo delle cariche del Gruppo.

L'ammissione a **titolo effettivo** al Gruppo dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- Ø aver conseguito la maggiore età;
- Ø l'essere idoneo all'attività ed esente da difetti che possano influire negativamente sul servizio;
- Ø svolgere attività non contrastanti con le finalità previste dal presente Regolamento;
- Ø essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzati dagli Enti ed autorità preposte (Comune, Provincia, Regione ecc.);
- Ø essere disponibili ad operare in emergenza alle dipendenze dei competenti organi superiori istituzionali (Enti Pubblici, Organi Tecnici dello Stato) ed attenersi diligentemente alle disposizioni ed alle direttive impartite;
- Ø ***Valutazione da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo del Certificato del casellario giudiziale eventualmente reso anche attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione***".

I volontari ammessi al Gruppo verranno muniti, a spese del Comune, di tesserino di riconoscimento che ne indichi e certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo, nonché l'eventuale qualifica.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative e/o dimostrative di Protezione Civile.

Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Gli aderenti cessano di appartenere al Gruppo:

- Ø per dimissioni volontarie;
- Ø per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- Ø per decesso;
- Ø per comportamento contrastante gli scopi di cui al presente Regolamento;
- Ø per persistenti violazioni degli obblighi contenuti nel presente Regolamento.

Art. 3 **Scopi dell'attività.**

Lo scopo dell'attività del Gruppo è l'organizzazione dei volontari, secondo criteri espressi nell'Art. 1 del presente Regolamento, che si renderanno disponibili, su richiesta degli Enti e delle Autorità competenti ed al verificarsi di calamità pubbliche, in operazioni di Protezione Civile, al fine di tutelare la vita umana, i beni, gli insediamenti e l'ambiente.

Art. 4
Organizzazione del Gruppo e responsabilità

I Gruppo comunale di volontariato è costituito dai seguenti organi e componenti:

- Ø Il Presidente;
- Ø il Coordinatore;
- Ø Il Segretario;
- Ø Il Consiglio Direttivo;
- Ø Il Collegio dei Garanti;
- Ø L'Assemblea degli Aderenti.

Il Presidente del Gruppo è il Sindaco pro tempore del Comune, in quanto responsabile della tutela del territorio e resta in carica per il periodo del suo mandato pro – tempore, secondo le disposizioni derivanti dalle Leggi vigenti; egli ha la firma e rappresentanza sociale e legale del Gruppo nei confronti di terzi ed in un eventuale giudizio; è autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie; egli riferisce annualmente all'Assemblea, con relazione scritta predisposta dal Segretario, in ordine alla situazione amministrativa e contabile del Gruppo, dando mandato al Segretario di provvedere alla trascrizione dei dati nel Registro Contabile appositamente istituito; in caso di necessità assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva.

Il Coordinatore del Gruppo è il Responsabile operativo del medesimo, eletto dall'Assemblea degli Aderenti e successivamente, nominato dal Sindaco pro tempore con proprio Decreto; egli dura in carica 3 (tre) anni, e può essere riconfermato dai medesimi organi; egli provvede altresì a nominare, tra i componenti del Consiglio Direttivo un **Vice – coordinatore**, che lo sostituirà in caso di assenza od impedimento nell'ambito dell'attività.

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo del Gruppo fra i componenti dell'Assemblea degli Aderenti, ha il compito di conservare la documentazione riguardante il Gruppo, le schede individuali d'iscrizione dei volontari, di tenere aggiornate le liste dei componenti effettivi, complementari, temporanei, la tenuta e compilazione del registro contabile, nonché al disbrigo della corrispondenza e di tutti gli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il corretto funzionamento del servizio.

Il Consiglio Direttivo, è costituito dal Coordinatore del Gruppo e da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea dei Volontari del Gruppo, eletti a scrutinio segreto, tra i quali vi prenderanno parte anche il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di rilevare e raccogliere le esigenze del Gruppo ed, attraverso il Sindaco pro tempore, renderle note all'Amministrazione Comunale.

E' inoltre suo compito specifico organizzare le attività del Gruppo; a tale scopo il Consiglio formula i Piani ed i Programmi annuali delle attività di Protezione Civile.

Collabora inoltre con l'Ufficio Comunale di Protezione Civile nella promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco pro tempore.

Propone inoltre all'Ufficio Comunale di Protezione Civile preposto, l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso viene convocato dal Presidente del Gruppo ogniqualevolta lo ritenga necessario e comunque non meno di 3 volte l'anno.

Il Collegio dei Garanti, dura in carica 3 (tre) anni ed è costituito da n° 3 componenti effettivi e da n° 2 supplenti scelti ed eletti dall'Assemblea degli aderenti fra tutti i volontari iscritti al Gruppo Comunale; ha il compito preciso di esaminare e risolvere le eventuali controversie insorte fra aderenti, tra i medesimi e gli altri organi del gruppo, nonché fra gli organi stessi.

Inoltre tale organo è preposto all'esame ed alla risoluzione di eventuali ricorsi presentati dai volontari contro provvedimenti di espulsione dal Gruppo emessi nei loro confronti; Il giudizio del Collegio dei Garanti è espresso "ex bono et equo" senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

L'Assemblea degli Aderenti, formata da tutti i volontari iscritti al Gruppo Comunale di Volontariato, si riunisce almeno 1 volta l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti l'Assemblea stessa. In assenza del Coordinatore o del Vice Coordinatore del Gruppo, l'Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, salvo casi d'emergenza comprovati.

L'Assemblea provvede all'elezione del Coordinatore del Gruppo e dei membri del Consiglio Direttivo e provvede all'approvazione dei Piani e Programmi annuali delle attività del Gruppo.

Formula inoltre indicazioni e proposte all'Ufficio Comunale di Protezione Civile e collabora con il Coordinatore nello svolgimento delle attività programmate.

L'Assemblea degli Aderenti viene presieduta dal Presidente in carica o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice - Presidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano d'età.

Art. 5 **Risorse Economiche**

Il Gruppo di volontariato trarrà le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti od istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

Art. 6 **Beni - Bilancio**

I Beni mobili del Gruppo possono essere acquistati dal medesimo, con proprie risorse, oppure possono essere dati in comodato d'uso da aderenti o da Enti Pubblici.

Tutti i beni sono registrati in un apposito registro, tenuto aggiornato dal Segretario del Gruppo, conservato presso la sede del Gruppo.

I Bilanci preventivo e consuntivo del Gruppo di Volontariato devono essere redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Aderenti;

L'approvazione del bilancio preventivo del Gruppo da parte dell'Assemblea deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio Comunale, mentre l'approvazione, a cura dell'Assemblea, del bilancio consuntivo del Gruppo, deve avvenire entro il 31 (trentuno) di gennaio successivo all'anno solare di riferimento;

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per voci in maniera analitica.

Gli utili ed avanzi di gestione derivanti dall'attività annuale possono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività stabilite dal Gruppo e di quelle strettamente connesse alle medesime.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 7 **Doveri**

- i componenti del Gruppo si impegnano a non svolgere all'interno del gruppo stesso, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività politica, ideologica, commerciale;
- essi altresì si impegnano a non svolgere, nelle vesti di volontari, alcuna attività contrastante con le finalità indicate;
- le prestazioni fornite dagli Aderenti sono rese a titolo gratuito.
- Ai medesimi potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate di cui al successivo art. 12.

Art. 8 **Norme di Comportamento**

- Condizione indispensabile per fare parte del G.V.C.P.C. del Comune di Lendinara è dare la propria adesione all'organizzazione, sottoscrivere l'Atto Costitutivo, curare l'addestramento e soprattutto rendersi disponibili nelle operazioni di soccorso, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
- Nessuna preclusione politica, razziale, censoria, viene fatta a chi aspira ad aderire a questa Organizzazione e ne accetti lo spirito e la lettera come da presente Regolamento.

Art. 9 **Addestramento**

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dai competenti organi Istituzionali, in particolare la Provincia, la quale, ai sensi della Legge Regionale n° 11/2001, svolge le funzioni di coordinamento e svolgimento delle attività di formazione dei volontari.

Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore del Gruppo, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile, incentivando la partecipazione dei componenti alle esercitazioni programmate dagli organi Istituzionali preposti (Comune, Provincia, Regione e Stato) nel settore della Protezione Civile.

Art. 10 **Dipendenza del Gruppo**

Il Gruppo in emergenza opera alla dipendenza degli Organi istituzionalmente preposti alla Direzione ed al Coordinamento degli interventi.

Art. 11
Partecipazione

- Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del Gruppo.
- Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Art. 12
Accettazione del Regolamento – Modalità d'impiego dei volontari

- L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al G.V.C.P.C.;
- Le infrazioni senza giustificato motivo comportano la sospensione temporanea - soluzione precauzionale - attuata dal Coordinatore del Gruppo e, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione, nel caso di gravi e reiterate violazioni od inadempienze.
- I responsabili di questo Gruppo si impegnano altresì a rispettare le disposizioni particolari che dalle Autorità competenti venissero specificatamente emanate relativamente al Servizio di Protezione Civile.
- Le modalità d'impiego del Gruppo Comunale di volontariato di protezione Civile sono quelle previste dal presente Regolamento e dal Piano Comunale di Protezione Civile.
- Il Gruppo dovrà altresì attenersi alle direttive del Sindaco (quale autorità territoriale di cui all'art.1 del presente Regolamento) e di osservare le indicazioni operative che, di volta in volta, verranno impartite dal Coordinatore del Gruppo.
- Nel caso di interventi in ambito extra-comunale, su richiesta dei competenti organi di Protezione Civile previsti dalla normativa vigente, il Sindaco autorizza il Gruppo Comunale di Volontariato ad effettuare interventi addestrativi o d'emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale od extra – nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia e Regione.

ART. 13
Diritti

- Al Gruppo comunale di volontariato è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione all'Elenco delle Organizzazioni di Volontariato istituito con DPR 613/94 presso il Dipartimento di Protezione Civile, previo accertamento e verifica dei requisiti di moralità, capacità operativa ed assenza di condanne penali, ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari;
- Il Gruppo Comunale di volontariato provvederà inoltre, a costituzione avvenuta, a richiedere, ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n°266 e Leggi Regionali n° 58/84, n° 17/98, l'iscrizione, per il successivo inserimento, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al punto precedente, all'Albo Regionale delle Associazioni ed Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile oppure in alternativa, qualora il Gruppo sia costituito da meno di 2 anni, viene richiesta l'iscrizione all'anagrafe ovvero al Registro Regionale delle Associazioni o Gruppi di volontariato ai sensi della L.R. n° 40/93;
- Ai Volontari vengono garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/84 convertito in legge 363/84, i seguenti benefici:
 - 1. Mantenimento del posto di lavoro:** Al Volontario impegnato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile, autorizzate dal Dipartimento di Protezione Civile o dalla competente Prefettura, viene garantito, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, per il periodo d'effettivo impiego, per un periodo max di 30 giorni continuativi e fino ad un max di 90 giorni all'anno, il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

- 2. Mantenimento del trattamento economico e previdenziale:** Al Volontario aderente alle Organizzazioni inserite nell'elenco istituito dal Dipartimento di Protezione Civile, viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato ed al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti erogati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi viene ugualmente garantita una forma di rimborso per le giornate lavorative perdute.
- 3. Copertura Assicurativa:** I componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego, da Assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale contro gli infortuni e malattie, nonché per responsabilità civile verso terzi. Di tale Assicurazione devono beneficiare anche i membri temporanei limitatamente al periodo d'impiego. Si precisa, al riguardo che, la formale costituzione del Gruppo potrà avvenire subordinatamente all'avvenuta stipula delle polizza assicurativa di cui sopra.
- 4. Rimborso delle spese sostenute:** Il Dipartimento di Protezione Civile provvederà a rimborsare alle Associazioni inserite nell'Elenco appositamente istituito le spese sostenute e documentate durante l'attività addestrativa o gli interventi, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.

Art. 14 **Attività**

I Volontari di Protezione Civile in ogni momento, in addestramento ed in operazioni, possono rifiutarsi, perché volontari, di eseguire lavori od operazioni che essi giudicano pericolose o alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati. Ciò non influenzerà assolutamente la loro appartenenza futura al G.V.P.C. di Lendinara.

Art. 15 **Membri effettivi**

Sono membri effettivi del G.V.C.P.C. del Comune di Lendinara quei Volontari che, regolarmente iscritti, seguono con assiduità le attività del Gruppo.

ART. 16 **Membri complementari**

Sono membri complementari del G.V.C.P.C. del Comune di Lendinara quei Volontari che hanno già fatto parte della categoria degli effettivi e che, per motivi contingenti, non possono frequentare le attività, ma sono ugualmente disponibili per operazioni di soccorso pubblico durante le quali riacquisteranno la qualità di effettivi.

Art. 17 **Membri temporanei**

Sono membri temporanei tutti quei cittadini residenti nel Comune che, in caso di calamità naturali e di mobilitazione del G.V.C.P.C. del Comune di Lendinara, presa visione del presente Regolamento, accettano di porvisi e vengono temporaneamente aggregati a questo Gruppo, essendo in possesso dei requisiti fisici e della preparazione tecnica necessaria, ad insindacabile giudizio del Coordinatore del gruppo.

Art. 18
Equipaggiamento

I Volontari effettivi hanno in consegna una uniforme fornitagli dal Comune o da altro Ente preposto (Regione, Provincia) ed un equipaggiamento da indossare per le attività del Gruppo e ne sono responsabili in solido.

Presso la sede del Gruppo sono altresì disponibili le uniformi dei Complementari che le avranno in consegna in caso di mobilitazione. Le uniformi e gli equipaggiamenti, salvo regolare acquisto da parte dei singoli Volontari, appartengono al Comune od ad altro Ente (Regione, Provincia) fornitore.

Venuta a mancare la qualifica di Volontario effettivo tutto dovrà essere immediatamente restituito pena il rimborso al Comune od ad altro Ente (Regione, Provincia) fornitore di quanto dato in consegna al Volontario stesso.

Art. 19
Documento di riconoscimento

I Volontari sono muniti, a spese del comune, di tesserino di riconoscimento, quale documento che ne certifica le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica, secondo le norme di legge.

Art. 20
Divieti

E' fatto divieto ai Volontari di accettare qualsiasi remunerazione per la loro opera.

Art. 21
Responsabilità del Gruppo

Il Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto, sia nella lettera che nello spirito, del presente Regolamento.

Art. 22
Collaborazione

Il Gruppo opererà in stretta collaborazione e coordinamento con il Servizio di Protezione Civile Comunale e della Provincia di Rovigo, nonché con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rovigo che fornirà, nell'eventualità, la necessaria consulenza.

Art. 23
Sanzioni disciplinari

A) **SOSPENSIONE**: adottata dal Sindaco, in qualità di autorità comunale di Protezione Civile, nonché di Presidente pro tempore del Gruppo, sentito il parere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Aderenti, nel caso in cui il Volontario si sia reso colpevole di uno dei seguenti casi:

- Infrazione ingiustificata del presente Regolamento.
- Comportamento irresponsabile.
- Procedimenti penali in corso.

il periodo di sospensione viene stabilito dal Sindaco, sentito il parere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Aderenti, in funzione dell'infrazione commessa e sarà insindacabile.

- B) **SOSPENSIONE STRAORDINARIA**, adottata dal Coordinatore del Gruppo, nel caso in cui tale circostanza si verifichi durante le attività d'intervento. Il provvedimento comporta l'immediato allontanamento del Volontario dalla zona d'operazione ed il suo deferimento all'autorità del Sindaco che potrà decretarne il reintegro o l'espulsione. Questo provvedimento può essere adottato nei seguenti casi:
- Comportamento pericoloso per il Volontario e per gli altri.
 - Infrazione ingiustificata del presente Regolamento.
 - Comportamento indegno.
- C) **ESPULSIONE**, adottata esclusivamente dal Sindaco, sentito il parere del Consiglio Direttivo del Gruppo e dell'interessato, nel caso in cui il Volontario si sia reso colpevole in uno dei seguenti casi:
- *Reiterate e gravi* infrazioni del presente Regolamento.
 - *Reiterati* Comportamenti irresponsabili *del volontario*.
 - *Sentenze penali a carico del volontario da valutare, ai fini della gravità, da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo.*
- D) **IL VOLONTARIO** sospeso che, non venga successivamente espulso, scontato il suo periodo di sospensione, viene reintegrato nella sua qualifica e la sua sospensione annotata sulla sua scheda personale. Alla seconda sospensione l'espulsione è automatica. Qualora il sospeso avesse un incarico particolare nell'Amministrazione del Gruppo, il Sindaco nomina un facente Funzioni fino alla scadenza del mandato del sospeso.
- E) **RICORSO**: il volontario, contro il provvedimento d'espulsione dal Gruppo emesso nei suoi confronti, potrà proporre ricorso mediante apposita istanza di riammissione e reitegro indirizzata al Collegio dei Garanti, quale Organo preposto di cui al precedente art. 4, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento di espulsione.

Art. 24 **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Copia del presente Regolamento viene consegnata ai componenti del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al Gruppo.

Copia del presente Regolamento viene altresì inviata ai Responsabili degli uffici e servizi del Comune.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di Protezione civile.